



Sent. n. 393/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73821 R.G. promosso da (omissis), nato a
(omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Di Genio
(DGNNTN84C17A091Z), domiciliato presso il suo studio in Agropoli
(SA), via Salvo D'Acquisto n. 5/A (avv.digenio@pec.it),

nei confronti

del Ministero della Difesa – in persona del Ministro p.t., rappresentato
e difeso dal dott. Giuseppe Francesco Maria Palumbo, in servizio
presso il Servizio Coordinamento giuridico della Direzione generale
della previdenza militare e della leva.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 21.11.2025, con
l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il Ministero il
dott. Hettiyakandage e l'avv. Di Maio per l'INPS.

Fatto e Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe (omissis), ex militare dell'Esercito, con le istanze del 4.3.2003, del 6.7.2006 e del 26.6.2007 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le seguenti infermità: *"Rilievi di uncoartrosi a livello C6/C7, note di spondilistiche dorsali Medio/Inferiori e di L3/L4/L5", "Ernioplastica destra con protesi di polipropilene e varicocelelectomia omolaterale per concomitante varicocele destro riscontrato nel corso di intervento", "Saltuaria inguino-cruralgia, app. osteoarticolare"*.

Le Commissioni Mediche ospedaliere di Napoli e di Caserta il 21.10.2003 (verbale 2246) e il 22.5.2007 (verbale 628) ravvisavano la sussistenza delle infermità *"Note di spondiloartrosi diffusa del rachide"* ed *"Esiti di ernioplastica inguinale dx e di varicocelelectomia omolaterale"* e il Comitato di Verifica per le cause di servizio (Ministero dell'economia e delle finanze) nell'adunanza n. 624 del 17.10.2008 considerava le infermità *"Esiti di ernioplastica inguinale dx e di varicocelelectomia omolaterale; note di spondiloartrosi diffusa del rachide"* non dipendenti da ragioni di servizio. Il Ministero della Difesa con il decreto n. 834/C del 15.4.2009 recepiva il suddetto parere del Comitato di Verifica e non riconosceva le predette infermità dipendenti da causa di servizio e pertanto rigettava la domanda di equo indennizzo.

Sicchè, il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, chiedeva il

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità *“Esiti di ernioplastica inguinale dx e di varicocelelectomia omolaterale”* e *“spondiloartrosi diffusa del rachide”*; in via subordinata chiedeva disporre consulenza tecnica d’ufficio.

2. Con la memoria del 27.11.2023 il Ministero della Difesa eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione; sempre in via preliminare eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, nonché chiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inps e del Ministero dell’Economia e delle finanze. Inoltre chiedeva l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e nel merito contestava le pretese attoree perché ritenute infondate.

3. A seguito dell’udienza dell’11.12.2023 con la sentenza parziale-ordinanza n. 6/2024, a cui si rinvia, questo Giudice respingeva le suddette eccezioni pregiudiziali e preliminari e disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Inoltre, con la predetta sentenza parziale-ordinanza n. 6/2024 richiedeva un motivato parere all’Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno sui seguenti quesiti: *“se possa ritenersi che le infermità “Esiti di ernioplastica inguinale dx e di varicocelelectomia omolaterale” siano dipendenti da causa di servizio;*

quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza”.

4. In data 25.3.2024 l’Asl provvedeva al deposito del richiesto parere.

5. A seguito di istanza del ricorrente di correzione di errore materiale, questo Giudice con l’ordinanza n. 67/2024 integrava la sentenza parziale/ordinanza n. 6 del 2.1.2024 chiedendo il seguente un ulteriore parere all’Asl di Salerno: *“se possa ritenersi che l’infermità “spondiloartrosi diffusa del rachide” sia dipendente da causa di servizio; quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza”.*

6. In assenza del parere dell’Asl, l’udienza fissata per il 24.1.2025 veniva rinviata al 23.5.2025; successivamente in occasione della predetta udienza del 23.5.2025 con l’ordinanza n. 81/2025 questo Giudice sollecitava l’Asl a depositare il parere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza medesima.

7. In data 29.8.2025 l’Asl depositava il richiesto parere.

8. Nell’odierna udienza del 21.11.2025 le parti si riportavano a quanto rappresentato nelle memorie depositate, così il giudizio passava in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

9. Tanto premesso l’Asl di Salerno, in ordine all’infermità *“Esiti di ernioplastica inguinale dx e di varicocoelectomia omolaterale”*, con il parere del 25.3.2024, dopo aver esaminato la documentazione in atti,

ha rilevato che *“L’analisi della documentazione sanitaria agli atti e di quella acquisita in sede di operazioni peritali, nonché della visita medica effettuata da codesta Commissione, non permette di riconoscere l’infermità di cui al giudizio diagnostico dipendente da causa di servizio, in quanto la patologia suddetta può insorgere in qualsiasi soggetto indipendentemente dall’attività lavorativa e/o sportiva svolta, poiché secondaria alla lassità dei tessuti e delle fasce muscolari della parete addomino-pelvica. A latere si evidenzia che il Sig. (omissis) già dal 1997 era stato sottoposto ad intervento di ernioplastica sinistra”*.

In riferimento all’infermità *“spondiloartrosi diffusa del rachide”*, l’Asl di Salerno in data 29.8.2025 ha espresso il seguente parere: *“L’analisi della documentazione sanitaria agli atti e di quella acquisita in sede di operazioni peritali, nonché della visita medica effettuata da codesta Commissione, non permette di riconoscere l’infermità di cui al giudizio diagnostico dipendente da causa di servizio, in quanto trattasi di patologia generalizzata dipendente verosimilmente da fattori dismetabolico - degenerativi del rachide quindi da considerarsi dipendente dal fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari senza una correlazione con l’attività lavorativa svolta. In particolare l’analisi della documentazione agli atti non permette di individuare specifici, gravosi e prolungati fatti di servizio o eventi particolarmente stressanti tali da essere individuati come*

causali o concausali nel determinismo della patologia suddetta”.

Ebbene i suddetti pareri appaiono fondati su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate, e per tali ragioni questo Giudice ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'invocata dipendenza da ragioni di servizio e, per l'effetto, respinge il ricorso in epigrafe.

Assorbita ogni altra ragione.

10. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 21.11.2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 29.12.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)